RICHIAMATA la D.G.R. n. 779 del 20/06/2014, che ha approvato il Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure nell'ambito della realizzazione della nuova piastra Multifunzionale prevista dal Piano Regolatore Portuale di Savona -Vado Ligure (SV);

DATO atto che il citato Protocollo di conferimento di terre e rocce è stato redatto dalla società APM TERMINALS Vado Ligure S.p.A. in attuazione di specifiche prescrizioni fissate nel decreto n. 3927 del 9/10/2013 che, nel definire la procedura di verifica screening sul progetto dell'opera provvisoria costituita dal cantiere per la costruzione di cassoni nell'ambito della realizzazione della nuova piastra Multifunzionale prevista dal Piano Regolatore Portuale di Savona -Vado Ligure (SV), ne escludeva l'assoggettamento a VIA;

CONSIDERATO che:

- in data 28/10/2015 con nota assunta a protocollo n. PG/2015/187839 l'APM Terminals S.p.A. ha trasmesso, alla Regione una proposta di modifica al citato Protocollo, sostitutiva di quella pervenuta con nota assunta a protocollo PG/2015/143310 del 07/08/2015;
- le proposte di modifica sono volte a consentire la gestione relativamente a tutti i materiali usati in sostituzione di materiali di cava, sia nel cantiere di costruzione dei cassoni della nuova piattaforma in testa alla diga foranea del bacino portuale di Vado Ligure, sia nelle opere di scavo dei cassoni stessi, "e provenienti dall'esterno dei relativi cantieri" anziché, come precedentemente indicato, limitato ai materiali di scavo relativi ai lavori di variante della SS1 – Aurelia bis;
- le suddette proposte di modifica attengono, in particolare, ai punti 3, 4, 5 e 7 del Protocollo di gestione, da modificare come segue:

  i. il Punto 3 è sostituito dal seguente:

  "3) Il test di cui al punto 2) sarà eseguito con le frequenze e modalità delle più frequenti verifiche di qualità previste nel Piano di Utilizzo (o nelle documentazioni ai sensi del citato articolo 41 bis) e dovrà documentare la conformità ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, come modificato dal DM 5 Aprile 2006 n°186, con l'esclusione dei cloruri e i solfati, che sono da considerare sostanze irrilevanti, vista l'elevata concentrazione delle stesse esistente naturalmente nell'ambiente marino. In caso di materiali trasferiti quali "sottoprodotti" di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 il test di cessione sarà eseguito in numero di uno per ogni partita omogenea e comunque uno ogni 5.000 mc (o frazione) di terreni conferiti, qualora partite omogenee dovessero eccedere tale quantità, intendendo che potranno essere accettati quei materiali che, pur presentando contenuto di sostanze presenti in quantità che producono superamento del limite indicato dal D.M. 05/04/06 n. 186 (soprattutto se il test viene eseguito a seguito di una spinta macinazione del campione che ne aumenta la superficie di reazione), sia dimostrato che l'elemento oggetto del superamento costituisca il fondo naturale del materiale e sia naturalmente presente anche nel sito di destinazione.";

  ii. il Punto 4 è sostituito dal seguente:

  "4) dovrà inoltre essere documentato che il contenuto di materiali di origine antropica frammisti nel suolo e nel sottosuolo in situ e il calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), miscele cementizie e additivi utilizzati nello scavo non eccedano complessivamente il 20 percento (in peso) del totale del materiale oggetto del conferimento. A tal fine:

  a) La quantità di materiali di riporto di origine antropica preesistente sarà determinata su ogni singola partita omogenea, mediante un campionamento rappresentativo dell'intera partita, da cui si generi un campione medio di almeno 100 kilogrammi; detto campione sarà sottoposto a vagliatura con benna vagliante ed eventuale separazione manuale dei materiali di origine antropica, e successivamente si provvederà al confronto tra il peso della

frazione contenente i materiali antropici rispetto al peso totale della vagliatura;

b) Per il materiale antropico aggiunto in fase di scavo, per ogni fase di scavo, verrà calcolato, sulla base delle modalità esecutive dello scavo previste a progetto, il rapporto (in peso) tra il materiale antropico da utilizzare e la somma di tale materiale antropico più il terreno da escavare nella fase (per fase di scavo si intende il ciclo di lavorazioni che parte dal consolidamento e termina prima del successivo consolidamento); la verifica di cui al presente punto andrà effettuata prima dell'inizio dei conferimenti e, eventualmente, aggiornata in corso d'opera qualora le effettive modalità esecutive dello scavo differiscano da quanto previsto a progetto, in modo così significativo da rendere plausibile che il citato limite del 20% possa non essere più rispettato".

iii. il Punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) i materiali conferiti dovranno rispettare i requisiti geotecnici previsti per le opere che, per quanto riguarda il riempimento della piattaforma (fuso granulometrico nell'allegata Figura 1) si ritengono, in principio, idonei a prevenire problemi di torbidità; in ogni caso per le finalità del presente protocollo, è necessario e sufficiente che, in termini granulometrici, tutti i materiali conferiti, per entrambe le opere, abbiano una frazione pelitica non eccedente l'otto percento, in peso, se posti in opera con diretta esposizione al moto ondoso, e non eccedente il 15 percento in peso, se posti in opera non in diretta esposizione la moto ondoso (esclusivamente per la piattaforma)"

d) Punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) nel caso di scavi in "pietre verdi" è vietato il conferimento di materiale che contenga amianto, in modo rilevabile, (oltre la concentrazione di 100 mg/kg, che costituisce l'ordinaria soglia di rilevabilità), a seguito degli accertamenti da eseguirsi presso il sito di produzione, in accordo al "Piano di Gestione Rischio Amianto", da applicarsi al sito di produzione o, in mancanza, secondo criteri da condividersi con gli enti preposti all'assenso per il riutilizzo delle terre dei siti di produzione."

Infine, in caso di utilizzo, per la realizzazione delle opere, di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) saranno utilizzati nel solo "Cantiere Piattaforma";

B) saranno utilizzati solo materiali originati dal trattamento di rifiuti da demolizione non pericolosi, contraddistinti dal CER 17.09.04;

C) sarà verificata la conformità ai limiti dell'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M 5 aprile 2006 n°16 con le frequenze indicate nella parte finale del precedente Punto 3) e si applicherà il precedente Punto 2);

D) sarà verificata la conformità ai requisiti di Capitolato nonché agli ulteriori requisiti della Tabella 2 allegata al Protocollo, con stessa frequenza delle verifiche previste dall'All.3 di cui al Punto C); la relativa documentazione sarà gestita come quella del test di cessione;

E) si applicherà il precedente Punto 6);

F) i materiali saranno esenti da Materiali Contenenti Amianto e comunque le concentrazioni di amianto non eccederanno la soglia di rilevabilità sopra indicata.

Ad integrazione e/o sostituzione di terre da scavo potranno essere utilizzati, nei riempimenti del "Cantiere della Piattaforma", i prodotti secondari o sfridi di cava, purché il riutilizzo sia legittimato in conformità all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. Per tali materiali si intende esclusivamente il riferimento a prodotti derivanti dalle attività di cava di rocce ornamentali, che possono essere ottenuti nell'ambito del processo estrattivo del

prodotto ornamentale, per i quali sia certo l'impiego (richiesta di mercato) e che soddisfino i requisito tecnici per l'uso al quale verrà destinato, nonché relativi alla protezione della salute e dell'ambiente.

Per "Cantiere della Piattaforma" si intendono tutte le opere di cui al progetto oggetto del procedimento VIA conclusosi con DGR 1118/2009 e successive modifiche, integrazioni e varianti di tale progetto, incluso il riempimento dei cassoni.

Considerate le cautele individuate per la selezione del materiale da scavo, il presente protocollo non introduce ulteriori monitoraggi sull'ambiente marino costiero nella rada di Vado rispetto a quanto già previsto nell'ambito dei procedimenti di VIA per la Piattaforma e di Screening per il cantiere di costruzione cassoni.

DATO ATTO che

nel corso dell'istruttoria, con nota PG/2015/154404 del 07/09/2015, sono stati richiesti i pareri di ARPAL- Dipartimento di Savona e di Genova, nonché dei settori regionali Ecosistema costiero e ciclo delle Acque e Aria, Clima e Gestione Integrata dei Rifiuti;

nelle sedute del 01/12/2015 e del 19/01/2016 il Comitato Tecnico Sezione per la VIA si è espresso in senso favorevole in ordine alle proposte di modifiche al Protocollo come sopra formulate;

RITENUTO, pertanto, di approvare le modifiche al Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure", di cui alla DGR n°779 del 20/06/2014 come sopra formulate;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Infrastrutture, Ambiente e Difesa del Suolo;

DELIBERA

Per i motivi indicati in premessa

1) di approvare le modifiche al Protocollo di conferimento di terre e rocce da scavo presso il sito della Piattaforma Multifunzionale di Vado Ligure, di cui alla D.G.R. n. 779/2014, come di seguito indicato, fermo restando tutto quant'altro contenuto nel citato Protocollo di conferimento terre:

il Punto 3 è sostituito dal seguente:

"3) Il test di cui al punto 2) sarà eseguito con le frequenze e modalità delle più frequenti verifiche di qualità previste nel Piano di Utilizzo (o nelle documentazioni ai sensi del citato articolo 41 bis) e dovrà documentare la conformità ai limiti di cui all'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998, come modificato dal DM 5 Aprile 2006 n°186, con l'esclusione dei cloruri e i solfati, che sono da considerare sostanze irrilevanti, vista l'elevata concentrazione delle stesse esistente naturalmente nell'ambiente marino. In caso di materiali trasferiti quali "sottoprodotti" di cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 il test di cessione sarà eseguito in numero di uno per ogni partita omogenea e comunque uno ogni 5.000 mc (o frazione) di terreni conferiti, qualora partite omogenee dovessero eccedere tale quantità, intendendo che potranno essere accettati quei materiali che, pur presentando contenuto di sostanze presenti in quantità che producono superamento del limite indicato dal D.M. 05/04/06 n. 186 (soprattutto se il test viene eseguito a seguito di una spinta macinazione del campione che ne aumenta la superficie di reazione), sia dimostrato che l'elemento oggetto del superamento costituisca il fondo naturale del materiale e sia naturalmente presente anche nel sito di destinazione. ";

il Punto 4 è sostituito dal seguente:

"4) dovrà inoltre essere documentato che il contenuto di materiali di origine antropica frammisti nel suolo e nel sottosuolo in situ e il calcestruzzo, bentonite,

polivinilcloruro (PVC), miscele cementizie e additivi utilizzati nello scavo non eccedano complessivamente il 20 percento (in peso) del totale del materiale oggetto del conferimento. A tal fine:

c) La quantità di materiali di riporto di origine antropica preesistente sarà determinata su ogni singola partita omogenea, mediante un campionamento rappresentativo dell'intera partita, da cui si generi un campione medio di almeno 100 kilogrammi; detto campione sarà sottoposto a vagliatura con benna vagliante ed eventuale separazione manuale dei materiali di origine antropica, e successivamente si provvederà al confronto tra il peso della frazione contenente i materiali antropici rispetto al peso totale della vagliatura;

d) Per il materiale antropico aggiunto in fase di scavo, per ogni fase di scavo, verrà calcolato, sulla base delle modalità esecutive dello scavo previste a progetto, il rapporto (in peso) tra il materiale antropico da utilizzare e la somma di tale materiale antropico più il terreno da escavare nella fase (per fase di scavo si intende il ciclo di lavorazioni che parte dal consolidamento e termina prima del successivo consolidamento); la verifica di cui al presente punto andrà effettuata prima dell'inizio dei conferimenti e, eventualmente, aggiornata in corso d'opera qualora le effettive modalità esecutive dello scavo differiscano da quanto previsto a progetto, in modo così significativo da rendere plausibile che il citato limite del 20% possa non essere più rispettato".

il Punto 5 è sostituito dal seguente:

"5) i materiali conferiti dovranno rispettare i requisiti geotecnici previsti per le opere che, per quanto riguarda il riempimento della piattaforma (fuso granulometrico nell'allegata Figura 1) si ritengono, in principio, idonei a prevenire problemi di torbidità; in ogni caso per le finalità del presente protocollo, è necessario e sufficiente che, in termini granulometrici, tutti i materiali conferiti, per entrambe le opere, abbiano una frazione pelitica non eccedente l'otto percento, in peso, se posti in opera con diretta esposizione al moto ondoso, e non eccedente il 15 percento in peso, se posti in opera non in diretta esposizione la moto ondoso (esclusivamente per la piattaforma)"

Il Punto 7 è sostituito dal seguente:

"7) nel caso di scavi in "pietre verdi" è vietato il conferimento di materiale che contenga amianto, in modo rilevabile, (oltre la concentrazione di 100 mg/kg, che costituisce l'ordinaria soglia di rilevabilità), a seguito degli accertamenti da eseguirsi presso il sito di produzione, in accordo al "Piano di Gestione Rischio Amianto", da applicarsi al sito di produzione o, in mancanza, secondo criteri da condividersi con gli enti preposti all'assenso per il riutilizzo delle terre dei siti di produzione."

Infine, in caso di utilizzo, per la realizzazione delle opere, di materiali cessati dalla qualifica di rifiuto, ai sensi dell'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., dovranno essere rispettati i seguenti criteri:

A) saranno utilizzati nel solo "Cantiere Piattaforma";

B) saranno utilizzati solo materiali originati dal trattamento di rifiuti da demolizione non pericolosi, contraddistinti dal CER 17.09.04;

C) sarà verificata la conformità ai limiti dell'Allegato 3 del DM 5 febbraio 1998 come modificato dal D.M 5 aprile 2006 n°16 con le frequenze indicate nella parte finale del precedente Punto 3) e si applicherà il precedente Punto 2);

D) sarà verificata la conformità ai requisiti di Capitolato nonché agli ulteriori requisiti della Tabella 2 allegata al Protocollo, con stessa frequenza delle verifiche previste dall'All.3 di cui al Punto C); la relativa documentazione sarà gestita come quella del test di cessione;

E) si applicherà il precedente Punto 6);

F) i materiali saranno esenti da Materiali Contenenti Amianto e comunque le concentrazioni di amianto non eccederanno la soglia di rilevabilità sopra indicata.

Ad integrazione e/o sostituzione di terre da scavo potranno essere utilizzati, nei riempimenti del "Cantiere della Piattaforma", i prodotti secondari o sfridi di cava, purché il riutilizzo sia legittimato in conformità all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.. Per tali materiali si intende esclusivamente il riferimento a prodotti derivanti dalle attività di cava di rocce ornamentali, che possono essere ottenuti nell'ambito del processo estrattivo del prodotto ornamentale, per i quali sia certo l'impiego (richiesta di mercato) e che soddisfino i requisito tecnici per l'uso al quale verrà destinato, nonché relativi alla protezione della salute e dell'ambiente.

Per "Cantiere della Piattaforma" si intendono tutte le opere di cui al progetto oggetto del procedimento VIA conclusosi con DGR 1118/2009 e successive modifiche, integrazioni e varianti di tale progetto, incluso il riempimento dei cassoni.

Considerate le cautele individuate per la selezione del materiale da scavo, il presente protocollo non introduce ulteriori monitoraggi sull'ambiente marino costiero nella rada di Vado rispetto a quanto già previsto nell'ambito dei procedimenti di VIA per la Piattaforma e di Screening per il cantiere di costruzione cassoni.

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

N. d'ORDINE ..... 25 DATA SEDUTA.....20/06/2014 SCHEMA N. .....NP/12114 DEL PROT. ANNO .....2014 N. 779 IN DATA 20/06/2014	REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Ambiente Dipartimento Ambiente

OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI MATERIALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI VADO LIGURE

CARTELLA DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'ATTO, rientrante nei provvedimenti di cui alla lett. A punto 1 sub g dell'allegato alla deliberazione di Giunta Regionale n. 655/2006 e ss.mm.ii è corredato:

- ☐ delle prescritte preliminari REGISTRAZIONI CONTABILI;
- ☒ di ALLEGATI, che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA;
- ☐ di ALLEGATI che ne sono PARTE INTEGRANTE E NECESSARIA, peraltro trattenuti dalla struttura proponente unitamente al 2° originale del presente atto;
- ☐ di NOTE / OSSERVAZIONI DI ACCOMPAGNAMENTO;
- ☐ di essere soggetta a limitazioni per ragioni di privacy nella parte indicata nelle NOTE/OSSERVAZIONI di accompagnamento;
- ☐ di RELAZIONE ILLUSTRATIVA;
- ☒ del visto di LEGITTIMITA' riportato a piè pagina della presente cartella.

Ed inoltre:

- ☐ DEVE ESSERE TRASMESSO in copia AL CONSIGLIO REGIONALE per il seguito di competenza;
- ☒ E' DA INVIARE AL BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Liguria per la sua pubblicazione;
- ☒ E' DA PUBBLICARE sul sito WEB della Regione Liguria;

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - L' ASSESSORE

(Renata Briano)

CARTELLA	VISTO Data - IL DIRETTORE GENERALE (Dott.ssa Gabriella Minervini)	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA : piattafo
PAGINA : 1			
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE		

SCHEMA N..... NP/12114 DEL PROT. ANNO.....2014	REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale Dipartimento Ambiente Dipartimento Ambiente

OGGETTO : APPROVAZIONE PROTOCOLLO PER LA GESTIONE DEI MATERIALI NELL'AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DELLA PIATTAFORMA DI VADO LIGURE

DELIBERAZIONE N.	779 del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA	IN DATA 20/06/2014

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il decreto n° 3927 del 9/10/13 contenente la procedura di screening per il cantiere costruzione cassoni nell'ambito della realizzazione della nuova piastra multifunzionale del Porto di Vado Ligure;

CONSIDERATO che tale procedura si è conclusa con il non assoggettamento a VIA a condizione che venissero rispettate una serie di prescrizioni;

RILEVATO che tra le suddette prescrizioni era prevista la presentazione di un Piano di campionamento materiali;

VISTA la nota del 14 maggio 2014 con la quale APM terminals ha inviato ai fini dell'approvazione il Protocollo che definisce le modalità di conferimento terre e rocce da scavo presso il cantiere di costruzione della Piattaforma Multifunzionale;

CONSIDERATO che il suddetto protocollo sarà applicato, ai fini dell'impiego dei medesimi materiali, nel riempimento per la piattaforma di cui alla DGR 1118/09;

VISTO il parere di Arpal che riconosce il recepimento delle osservazioni ma ritiene che debba essere specificato che "per fase di scavo" si debba intendere "il ciclo di lavorazioni che parte dal consolidamento e termina primo del successivo consolidamento, ovvero alla progressiva alla quale è prevista la successiva caratterizzazione del materiale";

SU PROPOSTA dell'Assessore All'Ambiente e Sviluppo Sostenibile, Protezione Civile, Caccia e Pesca Acque Interne, Alta Economia e Stili di Vita Consapevoli

DELIBERA

Per le motivazioni di cui in premessa di:

1. approvare il protocollo allegato quale parte integrante e sostanziale, specificando che per "fase di scavo" si debba intendere : "il ciclo di lavorazioni che parte dal consolidamento e termina prima del successivo

Data - IL DIRIGENTE (Dott.ssa Gabriella Minervini)	Data - IL SEGRETARIO

ATTO	AUTENTICAZIONE COPIE	CODICE PRATICA platinfo
PAGINA : 1		
	COD. ATTO : DELIBERAZIONE	

consolidamento, ovvero alla progressiva alla quale è prevista la successiva caratterizzazione del materiale";

disporre la pubblicazione, per estratto, del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

FINE TESTO

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - IL DIRIGENTE

(Dott.ssa Gabriella Minervini)

Data - IL SEGRETARIO

ATTO

AUTENTICAZIONE COPIE

CODICE PRATICA

piattaforma

COD. ATTO : DELIBERAZIONE

PIATTAFORMA MULTIFUNZIONALE DI VADO LIGURE (SV)
PROTOCOLLO DI CONFERIMENTO EX PUNTI V E VI DELLA D.D. 3927/13

La D.D. 3297/13 stabilisce al Punto (v) che, con riferimento all'opera oggetto di tale D.D. (cantiere per la costruzione dei cassoni della nuova piattaforma in testa alla diga foranea del bacino portuale di Vado Ligure) ed in relazione ai materiali da impiegare per lo scanno dei cassoni costituenti tale opera, debba essere sottoposto all'approvazione della Regione, previo parere di ASL e ARPAL, un protocollo che definisca i criteri di accettabilità, le modalità di controllo ed analisi e le modalità gestionali, per l'impiego di pietre verdi (prevedendo anche specifici monitoraggi ambientali sull'amianto), nonchè per l'impiego di materiale di scavo di galleria, contenente materiali antropici impiegati per la realizzazione dello scavo. Il Punto (vi) di tale D.D. stabilisce, inoltre, che analogo protocollo deve essere approvato per l'impiego dei medesimi materiali nel riempimento per la piattaforma multifunzionale, oggetto di parere di compatibilità ambientale con D.G.R. 1118/09.

Il presente documento costituisce il richiesto protocollo, da applicarsi ad entrambe le opere sopra citate e, specificatamente allo scanno del cantiere cassoni ed al riempimento per la piattaforma. Il presente Protocollo deve intendersi applicabile qualora in materiali di scavo contengano materiali di origine antropica, oppure provengano da scavi in pietre verdi; per materiali di scavo non contenenti materiali di origine antropica e non provenienti da scavi in pietre verdi, resta applicabile quanto previsto nella documentazione del procedimento di VIA per la piattaforma e nel relativo provvedimento di approvazione (D.G.R 1118/09) e nella documentazione di screening per il cantiere di costruzione dei cassoni e nel relativo provvedimento di approvazione (D.D. 3927/13), nonchè nei Piani di Utilizzo e relativi provvedimenti di approvazione per i cantieri di provenienza dei materiali di scavo (oppure nei procedimenti ai sensi dell'articolo 41bis del D.L. 69/13, come modificato dalla Legge di conversione 98/13).

I materiali conferiti, quando costituiti da terre di scavo dovranno rispettare i criteri qualitativi di conformità, fissati nei procedimenti di VIA e screening per le opere in questione e riepilogati nell'allegata Tabella 1, e, inoltre, il conferimento dovrà rispettare quanto riportato nei seguenti punti:

1) saranno ammesse terre e rocce provenienti da scavi, nei limiti fissati nei Piani di Utilizzo e relativi provvedimenti di approvazione (oppure nei procedimenti ai sensi dell'articolo 41bis del D.L. 69/13, come modificato dalla Legge di conversione 98/13), anche se contenenti il materiale antropico necessario per l'esecuzione dello scavo, con la sola esclusione del VTR e di altri materiali galleggianti (e pertanto non sarà ammesso terreno contenente VTR o altri materiali galleggianti); non sarà ammessa la presenza di altro materiale antropico nei materiali da conferire;
2) il materiale di scavo contenente materiali antropici di lavorazione (VTRe altri materiali galleggianti esclusi) dovrà essere accompagnato dalla certificazione del pertinente test di cessione, in conformità al successivo Punto 3 (il medesimo test potrà accompagnare più trasporti dello stesso materiale caratterizzato);
3) il test di cui al punto 2) sarà eseguito con le frequenze e modalità delle più frequenti verifiche di qualità previste nel Piano di Utilizzo (o nelle documentazione ai sensi del citato articolo 41 bis) e dovrà documentare la conformità ai limiti di cui all'Allegato 3 del D. M. 5 Febbraio 1998, come modificato dal D. M. 5 Aprile 2006, n. 186, con

l'esclusione di cloruri e solfati, che sono da considerare sostanze irrilevanti, vista l'elevata concentrazione delle stesse esistente naturalmente nell'ambiente marino;

4) dovrà inoltre essere documentato, sulla base delle modalità esecutive dello scavo previste a progetto, che il contenuto di materiale di origine antropica, introdotto per l'esecuzione dello scavo non ecceda il 20 percento (in peso ed in volume) del totale del materiale oggetto di conferimento (terreni di scavo più materiale di origine antropica), con riferimento ad ogni fase di scavo; in particolare, per ogni fase di scavo, verrà calcolato il rapporto (in peso e in volume) tra il materiale antropico da utilizzare e la somma di tale materiale antropico più il terreno da escavare nella fase (per fase di scavo si intende il ciclo di lavorazioni che parte dal consolidamento e termina prima del successivo consolidamento); la verifica di cui al presente punto andrà effettuata prima dell'inizio dei conferimenti e, eventualmente, aggiornata in corso d'opera, qualora le effettive modalità esecutive dello scavo differiscano da quanto previsto a progetto, in modo così significativo da rendere plausibile che il citato limite del 20 percento possa non essere più rispettato;

5) i materiali conferiti dovranno rispettare i requisiti geotecnici previsti per le opere, che, per quanto riguarda il riempimento per la piattaforma (fuso granulometrico nell'allegata Figura 1) si ritengono, in principio, idonei a prevenire problemi di torbidità; in ogni caso, per le finalità del presente protocollo, è necessario e sufficiente che, in termini granulometrici, tutti i materiali conferiti, per entrambe le opere, abbiano una frazione pelitica non eccedente l'otto percento, in peso;

6) in ogni caso, qualora il conferimento del materiale determini torbidità in mare, oltre i limiti ammessi dai protocolli approvati dalla Regione Liguria per il monitoraggio dell'ecosistema marino costiero, i conferimenti di materiali dovranno sospendersi e si dovranno effettuare le necessarie verifiche per individuare le ragioni della torbidità indotta; il conferimento potrà riprendere solo una volta rimosse le cause dell'eccesso di torbidità ;

7) nel caso di scavi in "pietre verdi", è vietato il conferimento di materiale che contenga amianto, in modo rilevabile, a seguito degli accertamenti da eseguirsi presso il sito di produzione, in accordo al "Piano di Gestione Rischio Amianto", da applicarsi al sito di produzione o, in mancanza, secondo criteri da condividersi con gli enti preposti all'assenso per il riutilizzo delle terre del sito di produzione.

Considerate le cautele individuate per la selezione del materiale da scavo, il presente Protocollo non introduce ulteriori monitoraggi sull'ambiente marino costiero nella rada di Vado rispetto a quanto già previsto nell'ambito dei procedimenti di VIA per la Piattaforma e di Screening per il cantiere di costruzione cassoni.

TABELLA 1
CONCENTRAZIONI LIMITE NEI TERRENI

	Cantiere Costruzione Cassoni (*) [mg/kg]	Riempimento Piattaforma (**) [mg/kg]
Arsenico	35	50
Cadmio	2	15
Cromo	150	800
Mercurio	1	5
Nichel	153	500
Piombo	100	1.000
Rame	120	600
Stagno	1	350
Zinco	212	1.500
Benzo(a)antracene	0,5	10
Benzo(a)pirene	0,1	10
Benzo(b)fluorantene	0,5	10
Benzo(k)fluorantene	0,5	10
Benzo(ghi)perilene	0,1	10
Indenopirene	0,1	5
Pirene	5	50
Dibenzo(ai)pirene	0,1	10
Dibenzo(ah)pirene	0,1	10
Crisene	5	50
Idrocarburi C>12	50	750

(*) Imbasamento diga.

(**) Limiti da applicarsi ai terreni di apporto esterno; per i materiali di dragaggio (nelle zone ove il progetto prevede il reimpiego) si applicano i limiti dell'analisi di rischio contenuti nel SIA.